



COMUNE DI MISINTO
Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

TARI

Approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 31.07.2020
Modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2021

Indice

Articolo 1	Oggetto del Regolamento	pag. 3
Articolo 2	Definizione del tributo	pag. 3
Articolo 3	Presupposto impositivo	pag. 4
Articolo 4	Soggetto passivo	pag. 4
Articolo 5	Soggetto attivo	pag. 4
Articolo 6	Locali ed aree scoperte soggetti al tributo	pag. 4
Articolo 7	Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo	pag. 5
Articolo 8	Determinazione della superficie tassabile	pag. 6
Articolo 9	Sostanze escluse dalla normativa dei rifiuti	pag. 7
Articolo 10	Esclusione per produzione di rifiuti speciali non assimilati	pag. 7
Articolo 11	Rifiuti assimilati agli urbani	pag. 8
Articolo 12	Determinazione delle tariffe	pag. 8
Articolo 13	Istituzione scolastiche	pag. 8
Articolo 14	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	pag. 9
Articolo 15	Piano finanziario	pag. 9
Articolo 16	Articolazione delle tariffe	pag. 9
Articolo 17	Tariffa per le utenze domestiche	pag. 10
Articolo 18	Determinazione del numero degli occupanti le utenze domestiche	pag. 10
Articolo 19	Riduzioni e agevolazioni utenze domestiche	pag. 11
Articolo 20	Riduzione per il compostaggio utenze domestiche e non domestiche	pag. 11
Articolo 21	Classificazione delle utenze non domestiche	pag. 12
Articolo 22	Riduzioni per il riciclo utenze non domestiche	pag. 12
Articolo 22/bis	Riduzione per le utenze non domestiche che scelgono di conferire al di fuori del servizio pubblico	pag. 12
Articolo 23	Riduzioni per chiusura attività e/o limitazione della stessa	pag. 13
Articolo 24	Riduzioni per contrasto alla ludopatia utenze non domestiche	pag. 14
Articolo 25	Riduzioni per mancato svolgimento del servizio	pag. 15
Articolo 26	Cumulo riduzioni	pag. 15
Articolo 27	Esenzioni	pag. 15
Articolo 28	Tariffa giornaliera di smaltimento	pag. 15
Articolo 29	Tributo provinciale	pag. 16
Articolo 30	Decorrenza della tariffa	pag. 16
Articolo 31	Versamenti	pag. 16
Articolo 32	Funzionario responsabile del tributo	pag. 17
Articolo 33	Dichiarazione	pag. 17
Articolo 34	Importi minimi accertamenti	pag. 18
Articolo 35	Rimborsi	pag. 18
Articolo 36	Verifiche e accertamenti	pag. 18
Articolo 37	Accertamento con adesione	pag. 19
Articolo 38	Riscossione coattiva	pag. 19
Articolo 39	Sanzioni e interessi	pag. 19
Articolo 40	Contenzioso	pag. 19
Articolo 41	Abrogazione e norme di rinvio	pag. 19
Articolo 42	Trattamento dati personali	pag. 19
Articolo 43	Entrata in vigore	pag. 19

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Misinto della tassa sui rifiuti, denominata TARI, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni, e confermata ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Definizione di rifiuto

1. La gestione dei rifiuti solidi urbani comprende lo spazzamento delle strade, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani comprensivi dei rifiuti simili ai domestici per natura e composizione, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale. (comma modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2021, con effetti dal 01.01.2021).
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. dell'Ambiente), come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, e successive modificazioni e integrazioni, dal Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento. (comma modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2021, con effetti dal 01.01.2021).
3. A norma dell'art. 183, comma 1, lettera a), del citato D. Lgs. 152/2006, si definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. A norma dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del citato D.Lgs. 152/2006, sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al citato D.Lgs. 152/2006 quando prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al medesimo decreto;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) *i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai precedenti punti c), d) ed e).* (comma modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2021, con effetti dal 01.01.2021).
5. A norma dell'art. 184, comma 3, del citato D.Lgs. 152/2006, sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del citato D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani così come previsto dagli artt. 184, comma 2, e 183, comma 1, lettera b-ter del citato D.Lgs. 152/2006;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani così come previsto dagli artt. 184, comma 2, e 183, comma 1, lettera b-ter), del citato D.Lgs. 152/2006;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani così come previsto dagli artt. 184, comma 2, e art. 183, comma 1, lettera b-ter), del citato D.Lgs. 152/2006 diversi da quelli di cui al comma 2;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani così come previsto dagli artt. 184, comma 2, e art. 183, comma 1, lettera b-ter), del citato D.Lgs. 152/2006;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli urbani così come previsto dagli artt. 184, comma 2, e 183, comma 1, lettera b-ter), del citato D.Lgs. 152/2006);
- i) i veicoli fuori uso.
(comma modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2021, con effetti dal 01.01.2021)

Articolo 3 Presupposto impositivo

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. (comma modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2021, con effetti dal 01.01.2021).
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le loro pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Si considerano imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani. (comma modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2021, con effetti dal 01.01.2021).
4. Tutte le superfici imponibili, domestiche e non domestiche, sono considerate suscettibili di produrre rifiuti. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o gas, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o la conduzione dell'immobile. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile, deve essere dichiarato lo stato di non utilizzo dei locali.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 4 Soggetto passivo

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà in caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 5 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa risulta esclusa o esente dal tributo.

Articolo 6 Locali ed aree scoperte soggette al tributo

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali domestici e non domestici predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas).

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Articolo 7

Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali a titolo esemplificativo:

Utenze domestiche:

- a) **Locali privi di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;**
- b) **locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio e all'efficacia dell'idoneo titolo abilitativo, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella dichiarazione di fine lavori;**
- c) **superfici coperte limitatamente alla parte del locale con altezza uguale o inferiore a 150 centimetri;**
- d) **centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, e quei locali senza lavorazione dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;**
- e) **solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;**
- f) **i fabbricati danneggiati, non agibili, e di fatto non abitabili, di fatto non utilizzati purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;**
- g) **le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;**
- h) **aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, lastrici solari, corti, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.**

Utenze non domestiche

- a) **centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, e quei locali senza lavorazione dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;**
- b) **le superfici di insediamenti industriali ed artigianali ove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, limitatamente alle porzioni di essi sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette a tariffa le superfici ove si svolgono lavorazioni con produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani; in ogni caso sono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) e locali accessori in genere, ancorché dette superfici si trovino all'interno degli stessi locali ove si svolgono le lavorazioni industriali ed artigianali;**
- c) **locali vuoti privi di attrezzature/macchinari/arredi e privi di utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.). L'eventuale presenza di utenze deve essere finalizzata alla salvaguardia della sicurezza dell'immobile o necessaria a garantire il funzionamento continuo di impianti attivi non riconducibili direttamente all'attività principale dell'azienda;**
- d) **locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;**
- e) **le superfici di insediamenti commerciali e di servizi limitatamente alle porzioni di essi sulle quali si generano rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali produzioni di rifiuti;**
- f) **le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione ed ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale degenza, ma solo quelle che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono viceversa soggetti alla tariffa le superfici delle strutture sanitarie adibite a: uffici, magazzini e locali uso deposito, cucine e locali di**

ristorazione, sale di degenza che non ospitano pazienti con malattie infettive, eventuali abitazioni, vani accessori ai predetti locali;

- g) celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;**
- h) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;**
- i) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;**
- j) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;**
- k) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;**
- l) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;**
- m) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;**
- n) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, alla sola pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono viceversa soggetti a tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati a usi diversi dalla pratica sportiva, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.**

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al punto 1. del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare tali circostanze nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando gli elementi che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Articolo 8

Determinazione della superficie tassabile

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri interni, dei pilastri e sul filo interno dei muri perimetrali, escludendo balconi, terrazze, locali tecnici quali cabine elettriche, ascensori, locali contatori ecc.
2. La superficie delle aree esterne assoggettabile al tributo, è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni su di esse esistenti.
3. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 13 novembre 1993, n. 507 o ai fini della TARES di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tariffa è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
6. A decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647 della Legge 27.12.2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
7. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile rimane quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Articolo 9

Sostanze escluse dalla normativa dei rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art.185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - terreno (in sito), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - rifiuti radioattivi;
 - materiali esplosivi in disuso;
 - materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - acque di scarico;
 - sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 10

Esclusione per produzione di rifiuti speciali.

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte dove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. (comma modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2021, con effetti dal 01.01.2021).
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) (lettera abrogata con deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2021, con effetti dal 01.01.2021)
 - b) (lettera abrogata con deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2021, con effetti dal 01.01.2021)
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti al tributo, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
 - d) Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro, sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei

prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie. (lettera aggiunta con deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2021, con effetti dal 01.01.2021).

e) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non ricompresi in quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. (lettera aggiunta con deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2021, con effetti dal 01.01.2021).

f) Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono, invece, assoggettabili al tributo le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo. (lettera aggiunta con deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2021, con effetti dal 01.01.2021).

3. Per i locali utilizzati dalle attività (esclusi comunque i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti sommamente difficoltoso determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali ovvero pericolosi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una detassazione del 30%. (comma modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2021, con effetti dal 01.01.2021).

4 Per beneficiare dell'esclusione o della detassazione previste dai precedenti commi, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. (comma modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2021, con effetti dal 01.01.2021).

Articolo 11

Rifiuti assimilati agli urbani

(articolo abrogato con deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2021, con effetti dal 01.01.2021)

Articolo 12

Determinazione delle tariffe

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine stabilito dalla normativa, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe determinate per l'anno precedente.
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF, di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e successive modificazioni e/o integrazioni.
4. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Articolo 13

Istituzioni scolastiche

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28.02.2008, n. 31.
2. L'importo attribuito al Comune per i costi relativi alla gestione dei rifiuti di cui al comma precedente, deve essere sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Sono concesse agevolazioni, sotto forma di riduzioni della tariffa del servizio pari al 90% per i locali della scuola materna parrocchiale. Tali riduzioni verranno disposte annualmente in sede di approvazione del piano finanziario e del piano tariffario della tariffa rifiuti

Articolo 14

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. (comma modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2021, con effetti dal 01.01.2021).
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs 13.01.2003, n. 36.
3. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA, e successive modificazioni e/o integrazioni, e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660. (comma modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2021, con effetti dal 01.01.2021).
4. Nella determinazione dei costi si devono considerare anche le risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sono determinati annualmente dal PEF, di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e successive modificazioni e/o integrazioni. (comma modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2021, con effetti dal 01.01.2021).
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Articolo 15

Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 16

Articolazione delle tariffe

1. Le tariffe si compongono di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi

ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

2. Le tariffe sono articolate in utenze domestiche e in utenze non domestiche.
3. La ripartizione delle tariffe del tributo fra le utenze domestiche e le utenze non domestiche deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

Articolo 17

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 – allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 18

Determinazione del numero occupanti le utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/4/1999 n. 158 la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarati i soggetti che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità.
4. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica priva di unità abitativa nel territorio comunale, non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo, se posseduti o detenuti da una persona fisica priva di unità abitativa nel territorio comunale, sono sempre considerati utenze non domestiche.
5. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 33, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio Anagrafe comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
6. Sono considerati assenti, ai fini della determinazione della tariffa, i soggetti temporaneamente domiciliati altrove (comunità di recupero, centri socio-educativi, degenze o ricoveri, istituti penitenziari) nel caso in cui la propria assenza sia superiore ad un anno, a condizione che la stessa sia adeguatamente documentata.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le superfici dei locali pertinenziali alle civili abitazioni, ai fini della tassazione, si assume lo stesso numero di componenti dell'abitazione principale. Nel caso di abitazione e/o pertinenza a disposizione e utilizzabile il numero dei componenti è pari a 1 unità.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'intera unità.
10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento per l'anno di riferimento; per le nuove utenze, alla data di apertura.

Articolo 19

Riduzioni ed agevolazioni utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% nella parte variabile, previa presentazione di motivata richiesta da parte del contribuente;
 - b) abitazione con unico occupante: riduzione del 20% parte fissa (quota variabile già ridotta nella tariffa delle utenze domestiche per numero componenti nucleo familiare);
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% nella parte variabile, previa presentazione di motivata richiesta da parte del contribuente;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente hanno effetto dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'evento. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo del soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione delle condizioni di fruizione anche in mancanza della relativa dichiarazione.
3. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014, convertito nella Legge 80/2014 all.to 1, è riconosciuta una riduzione di 2/3 della TARI (parte fissa e parte variabile) per le utenze domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 20

Riduzione per il compostaggio utenze domestiche e non domestiche

1. In applicazione dell'art. 1 comma 658 della Legge n. 147/2013, ai sensi dell'art. 208 comma 19/bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, integrato dall'art. 37 della Legge 221/2015, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani pari al 10% nella parte variabile, a condizione che:
 - i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche non vengano consegnati al sistema di raccolta rifiuti del Comune;
 - l'utente comunichi tale scelta al Comune tramite la dichiarazione TARI di cui all'articolo 33 del presente regolamento.
2. Le utenze domestiche che intendono effettuare il compostaggio devono essere dotate di un orto e/o giardino ad uso esclusivo, con dimensione di almeno 40 mq.
3. La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all'abitazione o facente parte dell'azienda agricola; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la "diligenza del buon padre di famiglia", al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.
4. La riduzione compete su istanza dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che la stessa non sia contestuale alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione, nel cui caso la decorrenza è la medesima. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La riduzione termina comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la fruizione, anche se non dichiarate.
5. Il Comune/soggetto gestore si riserva la facoltà di procedere ai controlli necessari per verificare il rispetto delle dichiarazioni TARI presentate ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, nonché l'effettiva applicazione delle attività di compostaggio.
6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapienza.
7. Il costo della riduzione può essere finanziato inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe.

Articolo 21

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, mense, ecc.). Nel caso in cui tali diverse superfici siano ubicate in luoghi diversi sul territorio comunale, vengono applicate le tariffe corrispondenti all'effettiva destinazione d'uso.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Articolo 22

Riduzioni per il riciclo utenze non domestiche

1. La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo a condizione che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, nell'anno di riferimento, i rifiuti assimilati agli urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il 30 giugno dell'anno successivo, consegnando idonea documentazione.
4. La riduzione è pari al 50% della quota variabile e opera, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Articolo 22/bis

Riduzione per le utenze non domestiche che scelgono di conferire al di fuori del servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (c.d. parte variabile). Resta, in ogni caso, dovuta la corresponsione della c.d. parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e conferire al recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al

Comune via PEC comune.misinto@pec.regione.lombardia.it entro il 30 giugno di ciascun anno, ovvero entro la scadenza prevista dalla legge, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/società, nella quale devono essere indicati l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche eventualmente in uso quali, cassoni e containers, il soggetto autorizzato con il quale è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TA.RI.
 6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, ovvero entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, deve intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di continuare ad avvalersi del servizio pubblico svolto in privativa.
 7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
 8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno.
 9. La riduzione della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da inviare al Comune tramite PEC, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.
 10. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente. La comunicazione dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
 11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salve più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
 12. L'agevolazione viene applicata in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
- (articolo introdotto con deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2021, con effetti dal 01.01.2021)

Articolo 23

Riduzioni per chiusura dell'attività e/o limitazione della stessa

1. In caso di emergenze sanitarie, pandemie, gravi avvenimenti che possono causare la chiusura totale o parziale nonché la limitazione delle attività operanti sul territorio comunale, è prevista una riduzione della quota variabile (e/o della quota fissa se fissata), da applicare secondo quanto stabilito dalla normativa vigente nonché da altre disposizioni in materia (es. deliberazioni ARERA).
2. Tale riduzione può essere applicata anche per gli anni successivi nel caso di reiterazione del verificarsi o protrarsi delle medesime situazioni.

3. Per gli anni 2020 e 2021, i locali e le aree utilizzati dalle utenze non domestiche, diverse dalle attività industriali ed artigianali, soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività ovvero a restrizioni nelle modalità di esercizio dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati per fronteggiare la seconda ondata dell'emergenza COVID-19 beneficiano, se regolarmente dichiarati a fini TA.RI., di una riduzione del 90 per cento della tassa sui rifiuti (parte fissa e parte variabile) per tutto il periodo di sospensione obbligatoria dell'attività ovvero di restrizione nelle modalità di esercizio dell'attività medesima. La riduzione è calcolata a giorni e applicata d'ufficio sulla base delle risultanze della banca dati TA.RI. alla data di formazione degli avvisi di pagamento. Per le attività industriali ed artigianali, la riduzione del 90 per cento (parte fissa e parte variabile) è calcolata a giorni e applicata su istanza del contribuente interessato, da inviare esclusivamente via PEC a comune.misinto@pec.regione.lombardia.it, che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e documenti, con onere della prova a carico del richiedente, l'effettiva sospensione dell'attività durante la seconda ondata dell'emergenza COVID-19. (comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2021, con effetti dal 01.01.2021).
4. Per l'anno 2021, i locali e le aree utilizzati dalle utenze non domestiche che nell'anno 2020 abbiano subito una perdita dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 beneficiano, se regolarmente dichiarati a fini TA.RI., di una riduzione del 30 per cento della tassa sui rifiuti (parte fissa e parte variabile) per l'intero anno d'imposta. La riduzione è applicata su istanza del contribuente interessato, da inviare esclusivamente via PEC a comune.misinto@pec.regione.lombardia.it, allegando le dichiarazioni I.V.A. presentate per gli anni 2019 e 2020. Ai soggetti che hanno attivato la partita I.V.A. dal 1° gennaio 2019 l'agevolazione spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma. (comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2021, con effetti dal 01.01.2021).
5. Per gli anni 2020 e 2021, nelle more della definizione della disciplina di cui all'art. 57-bis del D.L. 124/2019 (c.d. TA.RI. Sociale), le abitazioni di residenza, e relative pertinenze, dei cittadini economicamente svantaggiati in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato beneficiano di una riduzione del 45 per cento della tassa sui rifiuti (parte fissa e parte variabile) per l'intero anno d'imposta. L'agevolazione è riconosciuta per una sola utenza ad uso domestico, e relative pertinenze, nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti predetti. La riduzione è applicata su istanza del contribuente interessato, da inviare via PEC a comune.misinto@pec.regione.lombardia.it ovvero via e-mail a tributi@comune.misinto.mb.it, con cui l'interessato dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il codice fiscale di tutti i componenti del nucleo ISEE ed il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare, allegando idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus. (comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2021, con effetti dal 01.01.2021).
6. Le misure di sostegno di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 costituiscono agevolazioni speciali ai sensi dell'art. 1, comma 660, della citata L. 147/2013, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente ovvero da fondi vincolati al finanziamento di misure Covid-19. (comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2021, con effetti dal 01.01.2021).
7. Le misure di sostegno di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono cumulabili anche in deroga al limite posto dal successivo art. 26. (comma aggiunto con deliberazione C.C. n. 28 del 28.06.2021, con effetti dal 01.01.2021).

Articolo 24

Riduzioni per contrasto alla ludopatia utenze non domestiche

1. E' riconosciuta a consuntivo una riduzione pari al 25% sulla parte variabile della tariffa del tributo dovuto, ai pubblici esercizi che provvedano alla dismissione degli apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro presenti nei propri locali nel corso

dell'anno precedente a quello d'imposta e a valere dalla data di effettiva rimozione di tutte le apparecchiature in questione.

2. La riduzione è concessa annualmente mediante presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, corredata da idonea documentazione, da inoltrare al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione del beneficio decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione.
4. L'agevolazione opera nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento della tassa sui rifiuti.
5. Il Comune in qualsiasi momento potrà disporre, attraverso personale delle Polizia Locale, accessi e ispezioni, anche non preventivamente comunicati, al fine di verificare lo stato dei fatti.
6. Il costo della riduzione prevista dal presente articolo è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Articolo 25

Riduzioni per mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% della tariffa, per il periodo di mancato svolgimento del servizio.

Articolo 26

Cumulo riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. L'importo ridotto complessivo non può comunque superare il **50%** delle quote fissa e variabile del tributo dovuto.

Articolo 27

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tariffa:
 - a) gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
 - b) locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato Italiano, limitatamente a quelli in cui si svolgono le funzioni religiose, con esclusione delle pertinenze.
 - c) i locali delle utenze non domestiche completamente vuote senza la presenza di alcun macchinario, attrezzatura, materiali di lavorazione o stoccati in deposito privi di presenza umana e di qualsiasi forma di attività e sprovvisti di tutte le utenze di rete attive (acqua, energia elettrica, gas).
2. Resta comunque l'obbligo degli interessati di denunciare, nei termini stabiliti dal successivo art. 33, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata.

Articolo 28

Tariffa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita la TARI in base a tariffa giornaliera per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non in modo ricorrente, locali ed aree pubbliche di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione, in base alla tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 100%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. Per il mercato settimanale viene fatto riferimento a quanto stabilito dall'apposito regolamento del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 29.11.2004 modificata con deliberazione C.C. 17 del 31.05.2005.

Articolo 29

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Articolo 30

Decorrenza della tariffa

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale ha luogo l'occupazione o la detenzione di locali ed aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno in cui è cessata l'utilizzazione, purchè debitamente e tempestivamente dichiarata e comunque non oltre il termine del 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 33, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 31

Versamenti

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (modello F24) ovvero tramite altre modalità previste dalla normativa.
2. Il Comune/Soggetto Gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 e successive modificazioni e /o integrazioni, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute.
3. Il Comune/Soggetto Gestore provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento mediante posta semplice, consegna a domicilio, posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o PEC.

4. La definizione della tempistica di emissione degli avvisi di pagamento, del numero di rate, e delle scadenze di pagamento, sono determinate da apposita deliberazione di approvazione delle tariffe per l'anno di riferimento. Eventuali conguagli relativi allo stesso anno di emissione o per gli anni precedenti, possono essere riscossi in unica soluzione.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune/soggetto gestore provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazioni delle sanzioni e l'applicazione degli interessi.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore.
7. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo complessivamente dovuto non sia superiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme uguali o inferiori a euro 12,00.

Articolo 32 **Funzionario responsabile del tributo**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 33 **Dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di occupazione della superficie da parte di più soggetti, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. La dichiarazione, redatta sui modelli resi disponibili dal Comune/Soggetto Gestore, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In tal caso, il contribuente ha l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione entro 60 giorni e comunque entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo, il tributo non è dovuto per gli anni successivi, se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree.
8. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
9. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, deve contenere tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:
 - a) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e l'assenza di arredi, impianti ed attrezzature per l'immobile in questione;
 - b) la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;

- c) in caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta notificata al proprietario-locatore e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione oggetto di disdetta.
10. Il Comune, qualora sia a conoscenza, procede all'iscrizione/cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertato inizio/cessazione, da parte dell'ufficio, della detenzione e del possesso dei locali e delle aree soggetti alla TARI.

Articolo 34 **Importi minimi accertamenti**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore a euro 20,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 35 **Rimborsi**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Articolo 36 **Verifiche e accertamenti**

1. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 147/2013.
2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di verifiche tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici soggette a tariffa, il Comune, ovvero il gestore del servizio esterno, può:
- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
 - b) inviare questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente compilati e sottoscritti;
 - c) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - d) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile;
 - e) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
3. Qualora l'Ufficio sia in possesso di tutti i dati necessari al calcolo dell'importo dovuto a titolo di Tassa sui Rifiuti, provvede ad emettere l'avviso senza necessità di previo accertamento. Il pagamento dell'avviso equivale ad acquiescenza. L'accertamento verrà emesso nei soli casi in cui l'Ufficio non sia in possesso di tali dati e a seguito di mancato riscontro alla richiesta da parte del contribuente, di compilazione del modello di dichiarazione.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 37
Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, sulla base dei principi dettati dal D. Lgs. n. 218/1997 e s.m. e i.

Articolo 38
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. n. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1, commi 792-804, della Legge n. 160/2019.

Articolo 39
Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta.
5. Tali interessi sono calcolati con maturazione giornaliera, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 40
Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Articolo 41
Abrogazione e norme di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IUC nella parte riferita alla TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28/07/2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2016.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esso in contrasto e si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

Articolo 42
Trattamento dei dati personali

1. In materia di trattamento dei dati personali, i dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo, sono trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, del Regolamento UE/2016/679 e del D. Lgs. 101/2018.

Articolo 43
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2020.

